



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Delibera N.

8

Originale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'anno **2025**, addì **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MERLO FEDERICO	Sindaco	X	
BARO SARA FRANCESCA	Consigliere		X
VOLPE ANTONELLA	Consigliere	X	
COSSETTO ALICE	Consigliere	X	
LUSSO RENZA	Consigliere	X	
FIORETTA GIOVANNI	Consigliere	X	
ACOTTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
BELLETTI GIANNI	Consigliere	X	
VILLA VERCELLA ANTONIO FULVIO	Consigliere	X	
PEROTTI SERENA	Consigliere	X	
ACOTTO ANNA	Consigliere	X	
Totale		10	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor **PIVIDORI dott.ssa Anna Valentina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MERLO FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Fatto constare che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'articolo 1, commi 10 e 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 57, co. 2, lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto, tra le altre, l'abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni... e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009, di cui al previgente art.6, co. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, (c.d. legge "taglia costi della politica"), il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;
- il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione su riportata, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e va sottoscritto dal segretario dell'ente, dal responsabile di servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico finanziaria.

Dato atto che nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale carenza normativa ha indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione (da ultimo Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 6/2021);

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle **modalità della sua esplicazione**;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, *“le spese di rappresentanza, possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:*

- 1) scopo promozionale al fine di promuovere l'immagine o l'attività dell'ente;*
- 2) inerenza ai fini istituzionali (interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa; qualificazione del destinatario; occasione della spesa stessa);*
- 3) congruità e sobrietà della spesa;*
- 4) ufficialità: la spesa deve essere destinata a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;*
- 5) eccezionalità;*
- 6) riconducibilità della spesa agli organi di vertice;*
- 7) “profilo” dei soggetti a favore dei quali viene effettuata la spesa di rappresentanza (destinatari): essa essere eseguita a favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono. In mancanza di questo presupposto la spesa deve essere valutata come rispondente non ad un interesse pubblico, ma all'interesse privato dei destinatari.*

Destinataria può essere anche la cittadinanza; non possono essere destinatari, invece, i politici o i dipendenti dell'ente, dato che la spesa deve essere rivolta all'esterno.”

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza;

Visti:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”* e il successivo articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Udito l'intervento del consigliere VILLA VERCELLA Antonio Fulvio, il quale osserva l'inutilità del regolamento;

Considerato che sono presenti n. 10 membri su n. 11 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi rispettivamente dal responsabile del servizio affari generali e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti	Astenuti	Votanti	Favorevoli	contrari
10	0	10	10	0

D E L I B E R A

- 1) di approvare il *“Regolamento delle spese di rappresentanza”*, il quale si compone di n. 10 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico comunale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MERLO FEDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIVIDORI dott.ssa Anna Valentina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

N. _____ **REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07/04/2025 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Vische, li 07/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIVIDORI dott.ssa Anna Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

X Si certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, se non riporterà nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, la stessa diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Vische, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIVIDORI dott.ssa Anna Valentina